

STATUTO

GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALE MONFERRATO AL VIALE
OTTAVIO MARCHINO 10

Numero REA: AL - 225768

Codice fiscale: 02091170064

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Statuto Sociale che, firmata dalla comparente e da me Notaio
si allega al presente atto sotto la lettera "B".

----Null'altro essendovi da deliberare il presente verbale
viene chiuso essendo le ore quindici e minuti venti.

-----Questo atto scritto a macchina e a mano, parte da me par-
te da persona di mia fiducia, ho letto io notaio alla compa-
rente che lo approva, viene chiuso e sottoscritto essendo le
ore quindici e minuti venti.

-----Occupi di due fogli pagine quattro interamente e fin qui
della quinta.

F.TO MONICA FORMISANO

F.TO GIANMARCO URBANO NOTAIO

Allegato "B" al REPERTORIO 83 RACCOLTA 62

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novem-
bre 1991, n. 381, la Società cooperativa denominata

"GHELOS società cooperativa sociale Impresa Sociale"

siglabile **"GHELOS s.c.s."**.

La cooperativa ha sede in Casale Monferrato. La Cooperativa
potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi

	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il
	territorio nazionale.
	Art. 2
	Durata
	La Cooperativa ha durata fino al giorno 31/12/2035 e potrà es-
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
	In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci
	dissenzienti.
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	Art. 3
	Scopo mutualistico
	La cooperativa non ha scopo di lucro , il suo fine è il perse-
	guimento dell’interesse generale della Comunità alla promozio-
	ne umana ed all’integrazione di cittadini sia attraverso lo
	svolgimento di attività socio - sanitarie , socio- assisten-
	ziali ed educative , sia attraverso lo svolgimento di attivi-
	tà diverse, di natura agricola, industrie, commerciale e di
	servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo ed
	all’integrazione sociale di soggetti svantaggiati quali tossi-
	codipendenti, carcerati, ex carcerati, minori in stato di di-
	sagio, persone affette da disagio psichiatrico o da invalidità
	fisico, psichica o sensoriale. La cooperativa si propone inol-
	tre la continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-
	nomiche, sociali e professionali per i propri soci lavoratori.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, lo spirito comunitario, il legame col territorio, l'equilibrato e corretto rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ed in conformità al disposto di cui alla Legge 142/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in special modo dei soci volontari, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa ed instaurando un rapporto di proficua collaborazione con le Competenti Autorità ed Istituzioni.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione

5 di 39

	soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani	
	non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti indivi-	
	duati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla	
	Cooperativa:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio-	
	ne;	
	- trasporti nel settore socio sanitario assistenziale e tra-	
	sporto disabili;	
	- servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per la	
	malattia mentale;	
	- servizi di assistenza domiciliare anche integrata con pre-	
	stazioni sanitarie e, o parasanitarie;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o	
	altre strutture di accoglienza, case di riposo e centri di ag-	
	gregazione;	
	- servizi consistenti nella gestione dei centri prelievi;	
	- attività educative di ogni genere, compresa l'attività di	
	asili nido e scuole materne, nonché la prestazione di servizi	
	assistenziali ed educativi di sostegno nelle scuole di ogni	
	ordine e grado;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	

	stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- mediazione culturale;	
	- gestione di comunità alloggio socio assistenziale, comunità	
	protette e comunità terapeutiche;	
	- gestione a titolo esemplificativo di strutture tutelari qua-	
	li R.A., R.A.A., R.A.F. Case Protette, R.S.A.	
	- gestione, anche in forma integrata, di dipartimenti e/o re-	
	parti sanitari ospedalieri e di case di cura sia pubblici che	
	privati, compresa la somministrazione di medicinali, presidi	
	sanitari e vitto;	
	- gestione, anche in forma integrata, di strutture o reparti	
	ad alta integrazione sanitaria finalizzati alla cura, riabili-	
	tazione di persone anche in situazioni di continuità assisten-	
	ziale e di deospedalizzazione precoce o protetta;	
	- prestazioni sanitarie ed infermieristiche di cura e riabili-	
	tazione, attività di barelliere, trasporto ammalati anche	
	d'urgenza, anche con l'utilizzo di mezzi speciali e medicaliz-	
	zati.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attivi-	
	tà connessa o affine all'integrazione e/o inserimento lavora-	
	tivo di persone socialmente svantaggiate; essa potrà, altresì,	

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresi la realizzazione l'acquisto la gestione la locazione di immobili, la realizzazione e/o l'acquisto di attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa può, inoltre, partecipare alla costituzione o aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545septies c.c..

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la

raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendali nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Nella attività di raccolta fondi la Cooperativa si impegna ad una rendicontazione improntata alla trasparenza, strutturando una modalità di comunicazione che consenta ai donatori e ai detentori di interesse di verificare come vengono impiegate le donazioni.

Nello svolgimento congiunto delle attività di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1 lettere A) e B) , la cooperativa dovrà realizzare un collegamento funzionale tra di esse agevolando l'inserimento lavorativo nelle attività di cui alla lettera B) di soggetti utenti o beneficiari delle attività di cui alla lettera A) e/o contribuendo con le attività diverse da quelle di cui alla lettera A) alla miglior gestione delle strutture e dei presidi socio assistenziali condotti dalla cooperativa, sia di tipo residenziale, che semiresidenziali o diurno.

TITOLO III

SOCI E QUOTE

Art. 5

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

1bis) soci prestatori svantaggiati, persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'articolo 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese che si trovino, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 6

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 5;

e) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

14 di 39

	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-
	sione dei nuovi soci.
	Art. 7
	Obblighi dei soci
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto,
	dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli
	organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei
	termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
	* del capitale sottoscritto;
	* dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-
	stratori;
	* della eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria delle domanda di ammissione così
	come determinata dal Consiglio di Amministrazione;
	Il versamento della quota sociale sottoscritta, dell'eventuale
	sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione deve essere
	effettuato al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, in
	unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:
	a) versamento di un importo pari ad almeno la quinta parte
	all'atto dell'ammissione;
	b) versamento della restante parte nei termini che stabilirà
	il Consiglio di Amministrazione;
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8

Quote di partecipazione

Il capitale sociale è variabile ed è formato da quote di importo minimo di euro 25,00 e non superiore al massimo fissato dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-

	re motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione.	
	Art. 9	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi alla competente Autorità.	

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati

	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli ammini-	
	stratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte	
	o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la cooperativa;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i so-	
	ci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordi-	
	nato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato moti-	
	vo espresso in forma scritta n. 3 assemblee consecutive;	

	g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e co-	
	municata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione, nei modi di legge, nel termine di sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 11	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al successivo art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-	
	la data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra	

	essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3°	
	comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei succes-	
	sori.	
	Art. 12	
	Rimborso delle quote	
	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del	
	socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 sub n. b),	
	e) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore	
	delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'arti-	
	colo 2545-quinquies, comma 3, c.c. Il pagamento deve essere	
	fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 13	

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
dei soci cessati	
Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di re-	
cesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini	
fissati dalla legge.	
La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito deri-	
vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
stiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposi-	
to regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutua-	
listiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243	
c.c.	
Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
avuto effetto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
ORGANI SOCIALI	
Art. 14	
Organi	
Sono organi della cooperativa:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	

c) l'organo Sindacale, nominato nel caso in cui esso sia ob-	
bligatorio per legge	
a) ASSEMBLEA	
Art. 15	
Convocazione	
L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a	
mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o	
altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova	
dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Ammini-	
strazione.	
In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante	
telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto	
giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel	
libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax	
ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione	
è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio	
della Repubblica Italiana.	
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si	
trova la sede sociale, purché in Italia.	
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'es-	
sere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2,	
c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è valida-	
mente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla	

	legge per le società per azioni.
	Art. 16
	Competenze dell'assemblea
	L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.
	Art. 17
	Intervento e voto
	Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.
	Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
	Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.
	L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di 6 (sei) soci anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c. Non possono avere deleghe i soci appartenenti alla categoria speciale.
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai

fini del calcolo delle maggioranze.

Ogni socio prestatore e ogni socio volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti, fino ad un massimo di cinque, così come fissati nella delibera che ha previsto la possibilità di avere, nella compagine sociale, questi soci; in ogni caso i voti non possono superare i limiti di legge.

Art. 18

Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straor-

dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 19

Maggioranze e votazioni

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

Quando si tratta di deliberare in merito a: regolamenti, cambiamento dell'oggetto sociale, fusione o scissione della società, trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure scioglimento anticipato, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci a quella data ed aventi diritto; dalla seconda convocazione in poi le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di

almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci. Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 20

Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci prestatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art. 21

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, de-

terminandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e all'Organo sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 22

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 2 (due) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
Art. 23	
Integrazione del consiglio	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	
Art. 24	
Compensi agli amministratori	
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	

	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo Sindacale,	
	se nominato, determinare la remunerazione degli amministratori	
	investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 25	
	Rappresentanza	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori genera-	
	li, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di ammi-	
	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore	
	generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al	
	segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti	

	nell'atto di nomina.
	c) ORGANO SINDACALE
	Art. 26
	Organo Sindacale
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.
	TITOLO V

BILANCIO E RISTORNI

Art. 27

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In alternativa a quanto sopra indicato l'intero utile dedotto solo quanto destinato ai sensi della lettera b) potrà essere devoluto alla riserva legale indivisibile.

Art. 28

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica\professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29

Nomina liquidatori

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, con la maggioranza prevista per le modifiche del-

lo statuto, nomina i liquidatori determinando:	
* il numero dei liquidatori;	
* in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
* a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
* i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
* gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
Art. 30	
Devoluzione patrimonio	
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
guente ordine:	
* a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;	
* al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.	
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 31	
Regolamenti	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
to per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	

tività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 32

Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme per le società a responsabilità limitata.

Art. 33

Bilancio Sociale

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 34

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori	
ed i destinatari delle attività, darà comunicazione delle de-	
libere degli organi sociali che incidano direttamente sulle	
condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi o	
prodotti scambiati.	
Eventuali richieste di chiarimenti in relazione agli argomenti	
di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffi-	
ci preposti, all'organo amministrativo.	
L'organo amministrativo potrà indire apposite riunioni al fine	
di consultare i lavoratori e destinatari delle attività.	
Art. 35	
Riepilogo dei requisiti mutualistici.	
Si riepilogano i requisiti mutualistici ai fini fiscali di cui	
art. 2514 del c.c.:	
- divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori	
- divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore a	
quanto previsto dall'articolo 2514 del c.c. lettera a), tale	
remunerazione potrà essere maggiorata sino a 2 punti percen-	
tuali per i soci sovventori	
- divieto di emissione e remunerazione di strumenti finanzia-	
ri, sia per i soci cooperatori che per i terzi	
- devoluzione dell'intero patrimonio residuo in caso di scio-	
glimento al fondo mutualistico di cui art. 11 legge 59/92.	
Visto, Casale M.to, lì 16 dicembre 2019	
F.TO MONICA FORMISANO	

39 di 39